

PARERE 7 FEBBRAIO 2023
44/2023/I/EEL

**SECONDO PARERE ALLA REGIONE TOSCANA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI
DERIVAZIONI IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1237^a riunione del 7 febbraio 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2020, 111/2020/I/eel (di seguito: deliberazione 111/2020/I/eel);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Toscana del 20 marzo 2020, prot. Autorità 10115 del 20 marzo 2020 (di seguito: lettera del 20 marzo 2020);
- la lettera della Regione Toscana del 23 gennaio 2023, prot. Autorità 4706 del 23 gennaio 2023 (di seguito: lettera del 23 gennaio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle

- concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”*;
 - l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
 - l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
 - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l’esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all’utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell’Autorità;
 - previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l’Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l’Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell’azione dell’Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall’Autorità;
- le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l’obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all’espressione del parere di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all’attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all’ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l’Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
- in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l’Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l’impianto idroelettrico;

- l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
- la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone. Inoltre, tali variazioni dovrebbero essere determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame

- (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zionali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
- al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
 - con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO CHE:

- con la lettera del 20 marzo 2020, la Regione Toscana, ai fini del rilascio del parere previsto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, aveva trasmesso all’Autorità il testo della proposta di legge regionale *“Disposizioni in materia di assegnazione di concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico. Modifiche alla l.r. 80/2015”* e una relazione di accompagnamento;
- la documentazione acquisita, di cui al precedente punto, non aveva reso disponibili tutti gli elementi necessari per esprimere il parere ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in quanto il richiamato disegno di legge, per quanto qui rileva, demandava alla Giunta regionale la determinazione delle modalità di “quantificazione dei ricavi normalizzati”, limitandosi a riprendere il dettato del richiamato articolo 12, comma 1-quinquies, senza ulteriori specificazioni; né il disegno di legge imponeva alla Giunta di attenersi ai criteri contenuti nelle linee guida dell’Autorità, benché tale intenzione sembrasse emergere dalla relazione di accompagnamento;
- pertanto, con la deliberazione 111/2020/I/eel, l’Autorità aveva rilasciato il parere previsto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, evidenziando che ove non venisse prevista una disposizione nella legge regionale che vincolasse la Giunta regionale a conformarsi alle linee guida dell’Autorità, sarebbe stato necessario prendere preventiva visione dello schema di deliberazione della Giunta recante la definizione puntuale delle modalità di determinazione della componente variabile del canone dovuto dai concessionari per l’utilizzo delle derivazioni a fine idroelettrico;
- con la lettera del 23 gennaio 2023, la Giunta regionale della Regione Toscana ha trasmesso all’Autorità la proposta di legge n. 2 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla legge regionale 50/2021, alla legge regionale 57/2017 e alla legge regionale 80/2015”* ai fini

dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 12, comma 1 quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;

- la citata proposta di legge, in particolare e per quanto qui rileva, prevede quanto segue:
 - a) i titolari di concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 3000 kW [...] corrispondono alla Regione [...] un canone di concessione così articolato:
 - una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
 - una componente variabile, calcolata come “percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica”,
senza specificare nulla in merito all'eventuale energia fornita gratuitamente o alla sua monetizzazione;
 - b) la componente fissa del canone è quantificata in un importo pari a 40,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposto semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposta a consuntivo per il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone;
 - d) con deliberazione della Giunta regionale, sono esplicitate con formula matematica le modalità di calcolo della componente variabile al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia;
 - e) il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone;
 - f) nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità. Qualora l'impianto non sia oggetto di incentivazione il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l'energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla;
 - g) la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei

Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della legge;

- h) a decorrere dall'annualità 2023 è istituito un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l'esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Le variazioni del canone aggiuntivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti l'Autorità e la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l'entità della componente fissa e neppure l'entità della componente variabile del canone;
- nella proposta di legge trasmessa con la lettera del 23 gennaio 2023:
 - le modalità di calcolo della componente variabile del canone sono demandate alla Giunta regionale, precisando che devono essere evitate doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione di tale componente e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia, ma non richiamando il più generale rispetto, in capo alla Giunta regionale, dei criteri contenuti nelle linee guida dell'Autorità;
 - pur richiamando esplicitamente il caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, non vengono riportate disposizioni specifiche in merito ai dati di misura dell'energia elettrica utilizzabili ai fini dell'applicazione della componente variabile del canone (energia elettrica prodotta netta in luogo dell'energia elettrica immessa), che tuttavia potrebbero essere contenute nelle modalità di calcolo demandate alla Giunta regionale;
 - non si prevede esplicitamente che Terna sia tenuta a rendere disponibili i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico, richiamando il "soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete";
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 non prevede un coinvolgimento puntuale dell'Autorità nei confronti delle singole Regioni ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo per l'esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione, ma si limita a prevedere che l'Autorità esprima il proprio parere al Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in merito al valore minimo della componente fissa del canone e al valore minimo del citato canone aggiuntivo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno formulare il parere in merito alla proposta di legge trasmessa dalla Regione Toscana con propria lettera del 23 gennaio 2023, per quanto di competenza

dell’Autorità e in coerenza con quanto riportato nelle linee guida della medesima Autorità, richiedendo di:

- precisare che, per quanto riguarda l’aggiornamento della componente fissa del canone, le variazioni dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica siano determinate rispetto all’ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l’aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%;
- prevedere esplicitamente che, per quanto riguarda le modalità di determinazione della componente variabile del canone (ivi incluse le quantità di energia elettrica a cui tale componente si applica e le modalità con cui evitare la doppia contabilizzazione derivante dall’applicazione della componente variabile del canone e dall’eventuale monetizzazione dell’energia elettrica ceduta a titolo gratuito), la Giunta regionale, a cui è demandata l’esplicitazione con formula matematica delle modalità di calcolo, applichi le linee guida dell’Autorità;
- specificare che il soggetto tenuto a trasmettere alla Regione i dati relativi alle immissioni in rete dell’energia elettrica sia Terna;
- non prevedere che l’Autorità esprima il proprio parere alla Regione Toscana ogni volta che la Giunta regionale determini variazioni del canone aggiuntivo di cui all’articolo 12, comma 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in quanto tale parere non è previsto dal citato comma

DELIBERA

1. di formulare il parere, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito alla proposta di legge trasmessa dalla Regione Toscana con propria lettera del 23 gennaio 2023, nei termini chiariti in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Toscana, della propria legge.

7 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini